

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 marzo 2013

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di marzo dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Leonardo LA TORRE

Ennio PASTORET

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione. Si fa altresì menzione che risulta assente alla seduta l'Assessore Albert LANIECE, avendo rassegnato le dimissioni da Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali in data 11 marzo 2013, con decorrenza dal 15 marzo 2013. Si dà atto, infine, che gli Assessori Marco VIERIN e Manuela ZUBLENA intervengono alla seduta rispettivamente alle ore 8.05, dopo l'approvazione della deliberazione n. 451, e alle ore 8.06, dopo l'approvazione della deliberazione n. 454.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **464** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE DEL "BANDO PER LA CREAZIONE E SVILUPPO DI UNITÀ DI RICERCA" NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI "FESR COMPETITIVITÀ REGIONALE 2007/2013" E "FSE OCCUPAZIONE 2007/2013" E DELLA RELATIVA SCHEDA INTERVENTO.

LA GIUNTA REGIONALE

- a. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1988, in data 26 agosto 2011, con la quale è stato approvato il “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” nell’ambito dei programmi operativi “FESR - Competitività regionale 2007/2013” e “FSE - occupazione 2007/2013” ed è stata impegnata la somma di € 1.040.000, utile alla copertura finanziaria dell’iniziativa;
- b. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 538, in data 16 marzo 2012, con la quale è stato approvato un nuovo testo del “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” ed è stata impegnata un’ulteriore somma di € 800.000, utile a dare completa copertura finanziaria all’iniziativa;
- c. considerato che il Bando, così come era stato approvato con le due deliberazioni della Giunta regionale di cui ai punti a) e b), prevedeva due chiamate di idee rispettivamente con scadenza il 26 ottobre 2011 e il 27 giugno 2012;
- d. considerato che, in risposta alla prima chiamata di idee, sono pervenute dodici domande e che, in risposta alla seconda chiamata di idee, sono pervenute tredici domande e considerato che sono state ammesse a finanziamento, globalmente, sette domande;
- e. preso atto che, rispetto agli importi impegnati con le due deliberazioni della Giunta regionale di cui alle lettere a) e b), sono ancora disponibili € 556.669,61 oggetto di cofinanziamento da parte del FESR e € 151.387,20 oggetto di cofinanziamento da parte del FSE;
- f. preso atto che il successo riscosso dall’iniziativa e la disponibilità finanziaria residua consentono una riedizione del “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca”;
- g. considerato che, ai sensi dell’art. 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006, una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi strutturali qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall’Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità conformemente ai criteri di selezione fissati dal Comitato di sorveglianza;
- h. rammentato che i criteri di selezione di cui alla precedente lettera relativamente al POR FESR sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza mediante procedura scritta che si è conclusa positivamente in data 31 gennaio 2008 (prot. n. 2254/PRO del 7 febbraio 2008) e successivamente modificati (nota prot. n. 731/PRO del 16 marzo 2010, prot. n. 1618 del 10 agosto 2011 e prot. n. 479/PRO del 7 marzo 2013) e dato atto che gli stessi saranno utilizzati per la selezione dei progetti da finanziare a valere sulle risorse del POR FESR;
- i. ritenuto opportuno approvare un nuovo testo del “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca”, nel quale sono state apportate alcune modifiche rispetto alle precedenti edizioni, in relazione alle modalità ed alle tempistiche di consegna delle domande, con l’accorpamento delle fasi A e B e con l’eliminazione dei *Buoni visiting*;
- j. considerato che è necessario approvare la nuova scheda per l’attuazione dell’intervento;

- k. considerato che potranno essere destinate al finanziamento del Bando ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili prima dell'approvazione delle domande di contributo;
- l. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;
- m. visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità, dal Dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale e politica per le aree montane e dal Dirigente della Struttura politiche della formazione e dell'occupazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- n. su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret, di concerto con il Presidente della Regione, Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1. di approvare una nuova edizione del “Bando per la creazione e lo sviluppo di unità di ricerca” nell’ambito dei programmi operativi “FESR - Competitività regionale 2007/2013” e “FSE - occupazione 2007/2013” di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2. di approvare la scheda, di cui all’allegato B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, per l’attuazione dell’intervento;
- 3. di dare atto che gli aiuti di Stato previsti dal bando saranno concessi nel rispetto dell’articolo 31 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e dell’articolo 32 (aiuti per gli studi di fattibilità tecnica) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla GUUE n. 214 del 9 agosto 2008;
- 4. di dare atto che la spesa di € 708.056,81 (settecentoottomilacinquantasei/81) è così finanziata:
 - l’importo di € 519.067,52 trova copertura sul residuo passivo 47009 “Trasferimenti e contributi per l’attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale” – Richiesta n. 17563 “Contributi per la creazione di Unità di Ricerca” del Bilancio di gestione per l’anno 2013 (fondo di € 800.000,00 impegnato con deliberazione della Giunta regionale n. 538 del 16 marzo 2012);
 - l’importo di € 37.602,09 trova copertura sul residuo passivo 47009 “Trasferimenti e contributi per l’attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale” – Richiesta n. 17563 “Contributi per la creazione di Unità di Ricerca” del Bilancio di gestione per l’anno 2013 (fondo di € 1.040.000,00 impegnato con deliberazione della Giunta regionale n. 1988 del 26 agosto 2011);

- l'importo di € 151.387,20 trova copertura sul residuo passivo 30056 "Contributi per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013", Richiesta n. 15354, "Asse 4 Capitale Umano - Contributi" del Bilancio di gestione della Regione per l'anno 2013 (fondo di € 400.000,00 impegnato con deliberazione della Giunta regionale n. 1988 del 26 agosto 2011);
5. di dare atto che il bando sarà pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 9 del Reg. (CE) n. 800/2008.



Unione Europea



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta



**BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO
DI UNITA' DI RICERCA
(3[^] scadenza)**



Parte prima	1
Introduzione	1
Articolo 1 - Quadro generale	1
Articolo 2 - Unità di ricerca	1
Articolo 3 - Definizioni	3
Articolo 4 - Interventi	4
Articolo 5 - Modalità di attuazione	4
Articolo 6 - Dotazione finanziaria	5
Parte seconda	6
Creazione e sviluppo delle Unità di ricerca (FESR)	6
Capo I – Disposizioni generali	6
Articolo 7 - Oggetto	6
Articolo 8 - Obiettivi	6
Articolo 9 - Beneficiari e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato	6
Articolo 10 - Misura del contributo e risorse disponibili	7
Articolo 11 - Requisiti di ammissibilità soggettivi	7
Articolo 12 - Disposizioni specifiche per le grandi imprese	8
Articolo 13 - Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico	8
Capo II – Fase di selezione dei progetti operativi	9
Articolo 14 - Modalità e termini di presentazione dei progetti operativi	9
Articolo 15 - Valutazione	9
Articolo 16 - Caratteristiche dei progetti operativi	9
Articolo 17 - Criteri di ammissibilità e di valutazione	10
Articolo 18 - Graduatoria	11
Capo III - Spese ammissibili e modalità di rendicontazione	12
Articolo 19 - Spese ammissibili a contributo	12
Articolo 20 - Modalità di erogazione del contributo	12
Articolo 21 - Modalità di rendicontazione	12
Capo IV - Obblighi dei beneficiari, controlli, rinuncia e revoca	15
Articolo 22 - Durata e modifiche progettuali	15
Articolo 23 - Rinuncia, penali e revoca	16
Articolo 24 - Avvio dell'intervento	16
Articolo 25 - Informazione e pubblicità	16
Articolo 26 - Divieto di cumulo	16
Articolo 27 - Vincolo di destinazione	17
Articolo 28 - Altri obblighi a carico dei beneficiari	17
Capo V – Disposizioni finali	17
Articolo 29 - Responsabile del procedimento	17
Articolo 30 - Norme applicabili	17
Parte terza	19
Sviluppo risorse umane (FSE)	19
Capo I – Disposizioni generali	19
Articolo 31 - Oggetto	19
Articolo 32 - Obiettivi	19
Capo II – Borse di ricerca	19
Articolo 33 - Borse di ricerca	19
Articolo 34 - Beneficiari	19
Articolo 35 - Tipologie di Borse di ricerca	19
Articolo 36 - Gestione delle Borse di ricerca	21
Articolo 37 - Obblighi dell'assegnatario della borsa e del soggetto ospitante	21
Articolo 38 - Accesso alle Borse di ricerca	22
Articolo 39 - Erogazione delle Borse di ricerca	23
Capo III – Procedure	23

Articolo 40 - Presentazione delle domande.....	23
Articolo 41 - Ammissibilità e valutazione.....	24
Capo IV – Disposizioni finali	24
Articolo 42 - Responsabile del procedimento	24
Articolo 43 - Norme applicabili.....	25
Parte quarta	26
Disposizioni finali comuni del bando	26
Articolo 44 - Controlli	26
Articolo 45 - Tutela dei dati personali.....	26
Piattaforme tecnologiche	27

PARTE PRIMA ***INTRODUZIONE***

Articolo 1 - Quadro generale

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta promuove lo sviluppo di Unità di ricerca che operino sul territorio regionale al fine di valorizzare e rafforzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica del territorio.

L'azione intende qualificare in senso innovativo l'offerta regionale di ricerca mediante lo sviluppo di Programmi di ricerca applicata di interesse regionale, la realizzazione di nuovi laboratori di ricerca nonché il rafforzamento di quelli esistenti, l'attrazione o il rientro nella regione di ricercatori senior qualificati per la conduzione di Unità di ricerca, la valorizzazione e l'alta specializzazione di giovani ricercatori e ricercatori della regione, la creazione di reti fra amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico che svolgono attività di ricerca, organismi di ricerca ed imprese.

La creazione di Unità di ricerca nella regione costituirà un'importante opportunità per la crescita dei ricercatori valdostani, per offrire loro una prospettiva occupazionale e limitare il fenomeno della "fuga dei talenti" e la conseguente perdita di valore intellettuale oggi tanto utile per lo sviluppo della regione. Trattandosi di Unità di ricerca individuate con criteri di interesse regionale, la loro presenza sul territorio, attraverso le relazioni scientifiche che inevitabilmente promuoveranno a livello locale, potrà sensibilizzare e orientare molti giovani ricercatori a realizzare ulteriori esperienze scientifiche in maniera strutturata ed in aree tematiche vocazionali della regione.

L'attivazione delle Unità di ricerca coinvolgerà anche i giovani ricercatori formati in questi ultimi anni con le Borse di ricerca finanziate con il Fondo Sociale Europeo. Questi giovani ricercatori, che hanno già fatto esperienze di ricerca, potranno fornire un contributo operativo nella creazione e nell'implementazione delle Unità completando la loro precedente specializzazione per orientarsi a interessanti sviluppi di carriera come ricercatori. Avranno così la possibilità di rimanere sul territorio, contribuire allo sviluppo economico della regione, in particolare in settori ad alta tecnologia, confrontarsi con la ricerca europea, acquisire nuove capacità gestionali e manageriali per la ricerca, contribuendo alla costruzione di nuove opportunità occupazionali fornendo alla comunità valdostana un servizio specialistico di alto livello.

Le Unità di ricerca potranno essere, inoltre, fonte di attrazione per ricercatori valdostani che operano fuori dalla regione, in Italia e all'estero.

Esse potranno, infine, sostenere le capacità di ricerca delle imprese locali creando delle sinergie con il mondo accademico e gli enti di ricerca, per dare vita ad una rete di soggetti volti alla creazione e all'applicazione di conoscenza per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi.

Articolo 2 - Unità di ricerca

L'Unità di ricerca è finalizzata alla produzione di nuova conoscenza in ambiti del sapere funzionali allo sviluppo socio economico della regione pur sviluppando aperture e collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Nasce e si consolida come espressione di una rete di soggetti collocati sul territorio, ma collegati a centri di eccellenza esterni in grado di generare interscambio scientifico e tecnologico al fine di accrescere la qualità scientifica dei risultati di ricerca. L'Unità si caratterizzerà per l'eccellenza delle competenze specialistiche del personale addetto alla ricerca. A tal fine, l'Unità dovrà avere anche finalità formative prevedendo attività specifiche in tal senso non solo per il personale in formazione, inserito attraverso Borse di ricerca e/o proveniente dal mondo accademico (tesisti, tirocinanti, dottorandi, assegnisti), ma per tutto il personale di ricerca dell'Unità. L'Unità di ricerca dovrà estendere le proprie capacità allo sviluppo sperimentale e al trasferimento di know-how scientifico e tecnologico, ricorrendo, se necessario, anche ai servizi tecnici di tipo consulenziale, logistico e organizzativo disponibili nell'ambito dell'animazione

territoriale regionale. Si proporrà, inoltre, sul territorio, come centro di competenza specialistica con fini consulenziali, formativi e di diffusione della conoscenza scientifica.

L'Unità di ricerca, pur non essendo un soggetto giuridico autonomo, è dotata di autonomia operativa, funzionale e organizzativa, può comprendere più **unità operative** che dovranno avere sede in Valle d'Aosta presso un'impresa, un organismo di ricerca, un'amministrazione pubblica, un organismo di diritto pubblico, opereranno con risorse umane qualificate e disporranno di mezzi strumentali adeguati allo sviluppo dei progetti. L'Unità può ricorrere ad attrezzature e strumentazioni esterne e ai laboratori di ricerca dei partners con i quali svilupperà collaborazioni scientifiche definite mediante accordi stipulati tra le parti.

La struttura organizzativa deve essere progettata non tanto secondo modelli predefiniti, ma sulla base delle reali esigenze delle attività scientifiche finalizzate agli obiettivi di ricerca; dovrà comunque tendere a un modello di "organizzazione snella", con soluzioni logistiche e organizzative non complesse e rispondere a requisiti di flessibilità, potendo operare a vari livelli di complessità e in diversi contesti.

L'Unità di ricerca può assumere configurazioni differenti e prevedere il coinvolgimento di figure/profili diversi (ricercatori, tecnologi, manager ed esperti della ricerca, esperti di settore, personale amministrativo, ...), distribuiti nelle diverse unità operative, ciascuna coordinata da un **ricercatore team leader**, ma dovrà rispondere, di norma, alle seguenti indicazioni minime:

- sviluppare la sua attività in una o più aree tematiche tecnico-scientifiche di interesse regionale più avanti elencate;
- fare riferimento a un Programma di ricerca di durata almeno biennale, all'interno del quale si svilupperanno uno o più **progetti operativi**, con obiettivi scientifici convergenti sulle finalità dell'Unità di ricerca; il Programma dovrà essere sviluppato in sintonia con i documenti programmatici regionali per l'innovazione e consentire di mettere in valore le risorse presenti sul territorio;
- individuare un Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca che dovrà essere un ricercatore senior con provata esperienza scientifica proveniente da Università, centri di ricerca o imprese anche di altre regioni;
- definire una propria struttura organizzativa che preveda la presenza di **ricercatori a tempo pieno per unità operativa**, oltre alla presenza (anche a tempo parziale) di altre risorse provenienti dai partners, nonché di personale in formazione (assegnisti di ricerca e dottorandi);
- inserire l'Unità in una rete di ricerca, sviluppando collaborazioni scientifiche con università e centri di ricerca (nazionali, europei ed internazionali) con competenze scientifiche di alto livello nelle stesse aree di conoscenza, talvolta anche complementari;
- definire la **disponibilità/acquisizione** di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche necessarie per la realizzazione dei progetti operativi;
- disporre di un modello per l'auto monitoraggio e la valutazione delle attività scientifiche svolte;
- garantire la formazione/aggiornamento del personale addetto alla ricerca secondo un **Piano di formazione** di Unità, di durata almeno annuale, rivolto anche al personale in formazione;
- definire **strategie, metodi e strumenti** per fornire all'Unità di ricerca una propria **identità** al fine di assicurarle "visibilità" nei contesti scientifici di riferimento (e non solo), nonché per la disseminazione dei risultati della ricerca.

I Progetti operativi dovranno riguardare una o più fra le seguenti **aree tematiche**:

- Piattaforme tecnologiche (declinate nell'Allegato al presente bando);
- Green Economy:
 - agroalimentare
 - protezione ambientale e del territorio montano (ciclo rifiuti e ciclo idrico integrato)

- ict for green e aree montane
- green building
- mobilità sostenibile
- white biotechnology
- materiali, prodotti e sistemi ecosostenibili;

- Tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali.

Articolo 3 - Definizioni

Organismo di ricerca: è un soggetto quale università o istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

Piccole e Medie Imprese (PMI): sono le imprese, iscritte nel registro delle imprese, che soddisfano i requisiti indicati nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE n. 214 del 9 agosto 2008, cui si rimanda, di cui i principali sono:

- avere meno di 250 dipendenti;
- avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- essere autonome, ovvero associate o collegate e in questo caso si consolidano i loro dati di bilancio, di fatturato, di personale.

Grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di Piccole e Medie Imprese di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni dello Stato, le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti locali e loro consorzi e associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale. Non rientrano in tale definizione gli enti pubblici economici.

Organismi di diritto pubblico (Direttiva 2004/18/CE, art. 1, § 9 e D. lgs. 163/2006, art. 3, comma 26): qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Attività di tipo economico: qualunque attività di natura commerciale, artigianale o industriale e che consista nell'offrire beni e servizi su un determinato mercato, indipendentemente dallo status giuridico del soggetto che svolge tale attività e dalle modalità di finanziamento.

Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, a esclusione dei prototipi.

Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Articolo 4 - Interventi

Il bando propone due linee di intervento differenziate ma convergenti, con modalità integrate, sullo stesso obiettivo, ciascuna con proprie fonti di finanziamento, procedure gestionali e normative di riferimento.

La prima linea di intervento riguarda finanziamenti, erogati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per l'avvio e lo sviluppo di Unità di ricerca sul territorio, mediante il finanziamento della realizzazione di Progetti operativi facenti parte di un Programma di ricerca nei suoi primi due anni di sviluppo (parte seconda del presente bando).

La seconda linea di intervento riguarda finanziamenti, erogati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), per lo sviluppo delle risorse umane coinvolte nelle Unità di ricerca che, attraverso l'attività scientifica, si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca (parte terza del presente bando).

Articolo 5 - Modalità di attuazione

La Regione intende acquisire proposte da parte di imprese, organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico, che vogliano farsi promotori e attuatori di iniziative per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca sul territorio.

I soggetti interessati dovranno creare e sviluppare un'Unità di ricerca all'interno della quale realizzare il/i progetto/i operativo/i.

La Commissione di valutazione, di cui all'art. 15, selezionerà le domande pervenute.

La valutazione si svilupperà secondo due fasi:

- valutazione della scheda A ("proposta di Unità di ricerca");
- valutazione della scheda B ("progetto dell'Unità di ricerca").

La Commissione valuterà, in una prima fase, le proposte di Unità di ricerca. Per le proposte valutate idonee (e quindi con un punteggio superiore alla soglia di accettabilità di 20/30), la Commissione

valuterà i progetti di Unità di ricerca (scheda B), attribuendo i punteggi per i restanti criteri di valutazione.

Potranno essere presentate, da parte di risorse umane che intendano specializzarsi operando all'interno della stessa Unità di ricerca, domande di finanziamento di Borse di ricerca.

Articolo 6 - Dotazione finanziaria

Il presente Bando dispone, per la realizzazione dei due interventi, di una dotazione finanziaria complessiva di € 708.056,81, di cui € 556.669,61, (cinquecentocinquantaseimilaseicentosessantanove/61) a valere sul POR FESR – Asse I “Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialità” ed € 151.387,20 (centocinquantunmilatrecentoottantasette/20) a valere sul POR FSE – Asse IV “Capitale umano”.

La Regione intende mettere a disposizione ulteriori risorse finanziarie, pari a € 147.000,00 (centoquarantasettemila/00), a valere sul POR FESR – Asse I “Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialità”.

PARTE SECONDA
CREAZIONE E SVILUPPO DELLE UNITÀ DI RICERCA (FESR)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 - Oggetto

La prima linea di intervento riguarda il finanziamento, erogato dal FESR per la realizzazione del/i progetto/i operativo/i dell'Unità di ricerca ed in particolare per l'acquisizione di nuove attrezzature e strumentazioni scientifiche dei laboratori di ricerca, le spese del personale addetto alla ricerca nonché al coordinamento delle attività scientifiche e l'acquisizione dei servizi tecnici esterni a supporto della ricerca.

Articolo 8 - Obiettivi

L'intervento è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- favorire la creazione e/o lo sviluppo di Unità di ricerca operanti sul territorio regionale;
- promuovere attività di rete tra imprese, organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che svolgono attività di ricerca;
- creare condizioni di attrattività del sistema regionale della ricerca.

Articolo 9 - Beneficiari e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

I beneficiari del contributo del presente bando sono le imprese, gli organismi di ricerca, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico, che devono possedere, tutti, almeno una sede operativa nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Ai fini della partecipazione al bando:

- le imprese devono creare un partenariato con almeno un organismo di ricerca oppure un'amministrazione pubblica oppure un organismo di diritto pubblico;
- gli organismi di ricerca, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico devono creare un partenariato con almeno un'impresa;
- le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico devono:
 - non avere finalità di lucro;
 - avere la ricerca tra le proprie finalità statutarie;
 - sviluppare progetti di ricerca da almeno 24 mesi e diffondere i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

Il partenariato dovrà essere formalizzato mediante un'associazione temporanea, un consorzio o altre tipologie di contratto.

I beneficiari possono presentare un'unica domanda in qualità di capofila e partecipare ad un'unica domanda in qualità di partner.

L'attività di ricerca deve svolgersi prevalentemente nella sede operativa situata nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Per "sede operativa" si intende una struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'impresa o dell'ente, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale.

I contributi previsti dal presente bando per le imprese sono concessi nei limiti della vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, così come disciplinato dagli artt. 31 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e 32 (Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella GUUE n. 214 del 9 agosto 2008.

I contributi previsti dal presente bando per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico sono concessi nel rispetto di tutte le condizioni di cui al § 3.1.1 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE n. C 323 del 30 dicembre 2006) per attività di tipo non economico. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano sia attività di natura economica che attività non economica i relativi costi e finanziamenti devono essere chiaramente distinti nella contabilità dell'organismo. Nel caso in cui il contributo, conformemente a quanto indicato sia utilizzato per il finanziamento di attività di tipo economico o non siano rispettate tutte le condizioni di cui alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, si applicano le intensità di contributo e le altre norme del presente bando previste per le imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.

L'attuazione del/i progetto/i operativo/i, da parte di tutti i beneficiari, non potrà essere effettuata prima dell'approvazione del contributo.

Articolo 10 - Misura del contributo e risorse disponibili

Le domande valutate positivamente otterranno un contributo di intensità massima pari a:

Tipologia di beneficiario	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Piccola impresa (art. 31 Reg. (CE) 800/2008)	70%	45%
Media impresa (art. 31 Reg. (CE) 800/2008)	60%	35%
Grande impresa (art. 31 Reg. (CE) 800/2008)	50%	25%
Organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico	100%	100%

Per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da imprese il contributo è aumentato del 15%, a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, se il progetto comporta la collaborazione tra più imprese indipendenti (di cui almeno una PMI) e nessuna impresa sostiene costi per un importo superiore al 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.

L'attività di ricerca dell'Unità potrà prevedere anche attività di Ricerca fondamentale, in tal caso finanziata esternamente al progetto con risorse reperite dal richiedente.

L'importo massimo erogabile è di euro **100.000,00 per ogni Progetto operativo**; verranno finanziati al massimo due progetti operativi per ogni Unità di ricerca per un ammontare complessivo massimo di euro **200.000,00**, secondo quanto specificato dal Capo III – Spese ammissibili e modalità di rendicontazione.

Articolo 11 - Requisiti di ammissibilità soggettivi

Ai fini della concessione e dell'erogazione del finanziamento tutti i beneficiari devono aver assolto agli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Le imprese devono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:

- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf);
- non trovarsi nella situazione di impresa in difficoltà, così come definito dalla Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (ovvero non si trova in stato di

fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente).

Articolo 12 - Disposizioni specifiche per le grandi imprese

Nel caso in cui i beneficiari del finanziamento siano grandi imprese, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008, si dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto. Pertanto, la singola agevolazione finanziata nell'ambito del presente bando potrà essere concessa solo se, grazie alla concessione dell'aiuto, risulterà soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento delle dimensioni del progetto;
- aumento della portata;
- aumento dell'importo totale della spesa di RSI;
- riduzione dei tempi per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti.

L'effetto di incentivazione sarà valutato, caso per caso, al momento della selezione dei progetti ammissibili, utilizzando i dati forniti dalle imprese.

Articolo 13 - Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico

Le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico che rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" sono tenuti, come indicato al § 2.1 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, anche al fine di evitare di trasferire indirettamente un vantaggio economico indebito alle imprese, ad assicurare il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi.

I progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da amministrazioni pubbliche/organismi di ricerca/organismi di diritto pubblico, dovranno rispettare, conformemente al § 3.2.2 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, almeno una delle seguenti condizioni:

- i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
- i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/organismo di diritto pubblico è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI);¹
- l'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/organismo di diritto pubblico riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'amministrazione pubblica/organismo di ricerca /organismo di diritto pubblico sarà dedotto da tale compenso.

Se nessuna delle succitate condizioni è soddisfatta, la Regione può basarsi su un esame individuale del progetto di collaborazione.

Può anche non sussistere aiuto quando l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano

¹ Per "titolare di tutti i diritti" si intende che l'organismo di ricerca gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se l'organismo di ricerca decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione.

adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

Se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte e la singola valutazione del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, l'intero valore del contributo concesso all'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/organismo di diritto pubblico e alle imprese sarà considerato come aiuto alle imprese partecipanti e concesso in regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In tal caso la Regione comunicherà l'esito della propria valutazione ai soggetti proponenti prima dell'adozione della graduatoria di cui all'art. 18 e acquisirà, nel caso di accettazione, le dichiarazioni che si rendano eventualmente necessarie.

CAPO II – FASE DI SELEZIONE DEI PROGETTI OPERATIVI

Articolo 14 - Modalità e termini di presentazione dei progetti operativi

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente **entro il 3 giugno 2013, alle ore 14,00**, in originale, in bollo, se dovuto, utilizzando la modulistica allegata al presente bando, inserite in busta chiusa e consegnate a mano a:

Struttura ricerca, innovazione e qualità – Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta, recante all'esterno la dicitura:

“NON APRIRE RISERVATA – REGIONE VALLE D’AOSTA – BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA’ DI RICERCA – FESR”.

Le domande pervenute saranno valutate comparativamente dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 15.

Le domande pervenute oltre le ore 14,00 del 3 giugno 2013 non saranno accolte.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di istruttoria, nel rispetto della par condicio, chiarimenti documentali in ordine al contenuto della domanda.

Articolo 15 - Valutazione

La valutazione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dei dirigenti della struttura Ricerca, innovazione e qualità, della struttura Politiche della formazione e dell'occupazione e della struttura Programmi per lo sviluppo regionale e politica per le aree montane.

Articolo 16 - Caratteristiche dei progetti operativi

Le domande, sulla base di quanto indicato nell'articolo 2, dovranno essere presentate su apposita modulistica (scheda A e scheda B) e dovranno definire i seguenti aspetti:

- caratteristiche dell'Unità di ricerca;
- Programma di ricerca (almeno biennale) dell'Unità;
- Piano di formazione/aggiornamento dell'Unità per il personale addetto alla ricerca esteso ai giovani ricercatori e altro personale in formazione da inserire nell'Unità;
- ipotesi aggregative con altri soggetti operanti a livello locale, nazionale ed internazionale;
- elementi necessari alla valutazione del rispetto delle condizioni di cui al § 3.2.2 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, con particolare riferimento a:
 - i risultati che non facciano sorgere diritti di proprietà intellettuale possano avere larga diffusione e l'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/ organismo di diritto pubblico sia titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

- l'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/ organismo di diritto pubblico riceva dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta nell'ambito del progetto e che siano trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'amministrazione pubblica/organismo di ricerca/ organismo di diritto pubblico sia dedotto da tale compenso;
- l'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchino adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

La modulistica (scheda A e scheda B) dovrà essere sottoscritta dal ricercatore senior individuato come **Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca**.

Il progetto dovrà prevedere l'inserimento nell'Unità di ricerca di **personale in formazione** (dottorandi, giovani ricercatori, tecnologi), finanziato con borse di ricerca erogate dal Fondo Sociale Europeo a valere sul presente bando o erogate da altri soggetti pubblici e/o privati (quali fondi europei, Università, enti pubblici di ricerca, fondazioni, imprese). Il personale dovrà essere indicato nella modulistica.

L'inserimento di personale in formazione finanziato ai sensi del presente bando (parte terza) sarà valorizzato in fase valutativa (art. 17, punto 5 della tabella contenente i criteri di valutazione: "Competenza tecnico-scientifica delle risorse umane impiegate nel progetto").

Articolo 17 - Criteri di ammissibilità e di valutazione

Le domande, per essere ammissibili, dovranno soddisfare i seguenti requisiti specifici di ammissibilità, approvati ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Competitività regionale:

1	Coerenza con il perseguimento degli obiettivi specifici del QSN: "Valorizzare competenze e funzioni di mediazione per superare i limiti di tipo relazionale e organizzativo tra gli attori del sistema della ricerca e dell'innovazione", "Valorizzare la capacità di ricerca, trasferimento e assorbimento dell'innovazione da parte delle Regioni tramite la cooperazione territoriale", "Migliorare l'efficacia dei servizi alle imprese".
2	Coerenza con il perseguimento dell'obiettivo specifico dell'Asse I: "Promuovere la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale".
3	Coerenza con il perseguimento dell'obiettivo operativo dell'attività: "Implementare i centri di competenza industriale e tecnologica ed i network per la creazione di conoscenza ed il trasferimento tecnologico".
4	Rispetto del criterio di completezza
5	Capacità tecnico scientifica del/i soggetto/i proponente/i
6	Coerenza con il POR FSE Valle d'Aosta, Asse D "Capitale Umano"
7	Possesso dei requisiti tecnici, procedurali ed amministrativi, sviluppati secondo metodi che ne assicurino efficienza, efficacia e compatibilità ambientale

Le domande che rispetteranno i requisiti di ammissibilità di cui sopra, saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione, approvati ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Competitività regionale:

1	Coerenza e complementarità con le politiche di sviluppo regionale ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • con le piattaforme tecnologiche individuate dal "Piano strategico di posizionamento e sviluppo del territorio" (D.G.R. n. 1808/2007) • con le specializzazioni produttive esistenti nella regione così come previsto dal DUP e dal PO 	Fino a 5 punti
---	---	----------------

2	Qualità dell'Unità di ricerca: a) caratteristiche (5 pt) b) competenze dei soggetti responsabili (5 pt) c) struttura organizzativa (5 pt) d) qualità del piano di ricerca (5 pt)	Fino a 20 punti
3	Qualità del/i progetto/i operativo/i: a) validità scientifica e tecnologica (8 pt) b) adeguatezza dei tempi di realizzazione (3 pt) c) qualità del cronoprogramma (5 pt) d) congruità e pertinenza dei costi (10 pt) e) ricadute produttive (7 pt) f) caratteristiche dei laboratori (7 pt)	Fino a 40 punti
4	Impatto della ricerca: a) ricaduta scientifica e industriale sul territorio (10 pt) b) disseminazione dei risultati (5 pt)	Fino a 15 punti
5	a) Competenza tecnico-scientifica delle risorse umane impiegate nel progetto (5 pt) b) qualità del piano di formazione (5 pt)	Fino a 10 punti
6	Coerenza e qualità del partenariato con eventuale costruzione di reti di cooperazione a livello locale, nazionale e transnazionale	Fino a 10 punti

A parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale e pari opportunità:

1	Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali
2	Favore alle pari opportunità e non discriminazione

Al fine di rendere più efficiente ed efficace la valutazione, la Commissione opererà secondo la procedura seguente.

In una prima fase verrà valutata la Proposta di Unità di ricerca (scheda A), attribuendo i punteggi di cui ai criteri di valutazione sopra citati per i soli punti:

1	coerenza e complementarietà con le politiche di sviluppo regionale	fino a 5 punti
2 a	caratteristiche dell'Unità di ricerca	fino a 5 punti
4 a	ricaduta scientifica e industriale sul territorio	fino a 10 punti
6	coerenza e qualità del partenariato	fino a 10 punti

Le Proposte che otterranno almeno 20 punti saranno valutate positivamente.

Per le Unità di ricerca, le cui Proposte saranno state valutate positivamente, la Commissione procederà alla valutazione dei Progetti di Unità di ricerca (scheda B), attribuendo i punteggi per i restanti criteri di valutazione.

Articolo 18 - Graduatoria

La somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio di valutazione di cui all'articolo 17 costituirà il punteggio complessivo dell'Unità di ricerca.

La graduatoria verrà stilata in base al punteggio complessivo di ogni Unità di ricerca.

Non saranno ammesse a finanziamento le domande che non otterranno il punteggio minimo di punti 70/100.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento dirigenziale che disporrà anche la concessione dei relativi contributi fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. La concessione dei contributi sarà

disposta, prioritariamente, a favore delle Unità di ricerca il cui capofila non abbia ottenuto finanziamenti nelle precedenti edizioni del bando.

Per le domande ammesse parzialmente a contributo dovrà essere sottoscritto, da parte del soggetto capofila, entro 15 giorni dalla comunicazione, un modulo di accettazione del parziale finanziamento, con l'impegno a realizzare l'Unità di ricerca ricorrendo eventualmente a risorse finanziarie aggiuntive. Diversamente, il contributo non sarà concesso e si procederà allo scorrimento della graduatoria ripetendo la procedura con il concorrente seguente.

CAPO III - SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Articolo 19 - Spese ammissibili a contributo

Saranno ammissibili a finanziamento, per la realizzazione del/i progetto/i operativo/i dell'Unità di ricerca, i seguenti costi:

- attrezzature e strumentazioni utilizzate per il progetto e per la sua durata;
- consulenze di ricerca, contratti di collaborazione, acquisizione di competenze tecniche e brevetti;
- costi del personale dipendente (responsabile scientifico, referente di struttura, ricercatori, tecnologi di ricerca).

Tutti i costi ammissibili dovranno essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

Articolo 20 - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo previsto per la realizzazione del/i Progetto/i operativo/i sarà erogato in quota parte ad ogni beneficiario, secondo le seguenti modalità:

- un'anticipazione fino al 40% del contributo concesso previa richiesta scritta e su presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;
- il saldo previa verifica della rendicontazione di spesa e della Relazione tecnica, presentate dal soggetto capofila, alla struttura Ricerca, innovazione e qualità entro due mesi dalla conclusione dell'intervento.

Articolo 21 - Modalità di rendicontazione

Principi generali.

A pena del non riconoscimento della spesa sostenuta, tutta la documentazione inerente l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) 1828/2006, dovrà riportare gli emblemi dell'Unione europea, dello Stato, della Regione Valle d'Aosta ed il logo del POR/FESR Competitività regionale 2007/2013, come indicato dal sito internet della Regione – sezione Europa.

http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/informazione_e_comunicazione/loghi_i.asp

Tutte le fatture e gli altri documenti di spesa dovranno essere annullati sull'esemplare originale.

I giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile andranno organizzati, conservati ed esibiti con riferimento al progetto approvato. Tali documenti dovranno essere tenuti a disposizione per i tre anni successivi alla chiusura del Programma operativo (FESR) Competitività Regionale 2007/2013, oppure, per i tre anni successivi all'anno in cui avrà avuto luogo un'eventuale chiusura parziale del Programma, così come disposto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Saranno ammesse a finanziamento soltanto le spese necessarie per il progetto sostenute, per competenza, nel periodo di svolgimento dell'intervento e, comunque, dopo l'avvio del medesimo, a condizione che sia stato effettuato il relativo pagamento, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

Le attrezzature e le strumentazioni dovranno essere conservate presso il beneficiario per 5 anni dal termine del progetto (articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006).

I.V.A.

L'I.V.A. sarà ammissibile a contributo a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario. Tale imposta non sarà ammissibile a contributo nei casi in cui potrà essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso.

Qualora il beneficiario determini l'I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell'imputazione del costo si applicherà la percentuale di indetraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'I.V.A. pagata sarà considerata recuperabile.

Spese per il personale.

Sarà ammesso a contributo soltanto il costo relativo al personale qualificato (Responsabile scientifico, ricercatori, tecnologi di ricerca) dipendente del soggetto beneficiario impegnato nelle attività del progetto, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa.

Il costo del personale dipendente sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al relativo costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il costo orario sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per il beneficiario.

Documentazione giustificativa:

- lettere d'incarico o ordine di servizio con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse dovranno essere svolte, dell'impegno massimo previsto (espresso preferibilmente in ore/giorni/uomo);
- copia dei curricula delle persone che hanno partecipato al progetto firmati dagli stessi (solo se gli stessi non sono stati presentati in precedenza);
- copia di tutti i *time sheet* a cadenza mensile firmati e controfirmati dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;
- descrizione della metodologia seguita per la determinazione del costo del lavoro, debitamente sottoscritta da persona che possieda competenze in merito;
- riepiloghi dei dati relativi alla spesa;
- copia delle buste paga;
- modello F24.

Attrezzature e strumenti.

Non saranno ammesse a contributo le spese relative:

- all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi, anche se collegati con il progetto;
- all'acquisizione di attrezzature e strumenti usati;
- ad attrezzature e strumenti già esistenti nell'azienda alla data di inizio del progetto.

Le spese per l'acquisizione delle attrezzature e degli strumenti saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il progetto, in base all'ammontare della fattura, ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, hardware e software e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisizione del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nel progetto.

Documentazione giustificativa:

- aliquote di ammortamento con riferimento al D.M. 31/12/88 o, alternativamente, a specifica regolamentazione interna;
- fatture corredate di ordinativo e di consegna o titolo di proprietà;
- eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie;
- prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del responsabile del progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.

Consulenze di ricerca.

Le spese relative alle consulenze di ricerca, utilizzate esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, che dovranno riguardare apporti relativi ad aspetti estremamente specialistici del progetto, comprendono le consulenze con contenuto di ricerca affidate a terzi, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile.

Le spese relative alle consulenze di ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Saranno ammissibili a contributo soltanto le spese per consulenze utilizzate esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.

Le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato non saranno ammesse a finanziamento.

Documentazione giustificativa:

- fatture relative all'attività di consulenza;
- descrizione dell'attività svolta e giustificazione del suo carattere estremamente specialistico;
- copia dei curricula dei consulenti debitamente firmati;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

Contratti di collaborazione.

Le spese comprendono le prestazioni di personale qualificato (Responsabile scientifico, ricercatori, tecnologi di ricerca) impegnato direttamente nel progetto (con contratti a progetto, di lavoro autonomo, occasionali). Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Documentazione giustificativa:

- copia del contratto con il personale qualificato;
- copia del curriculum debitamente firmato;
- copia di tutti i *time sheet* a cadenza mensile firmati e controfirmati dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie;
- fatture o altra documentazione equipollente.

Competenze tecniche e brevetti.

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software da utilizzare esclusivamente per le attività di ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del/i Progetto/i operativi, saranno determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Non saranno ammesse le spese per il deposito dei brevetti.

Documentazione giustificativa:

- fatture o altra documentazione equipollente;
- prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie;
- giustificazione dell'acquisizione a prezzi di mercato.

Altre norme.

Per quanto non specificato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica, 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione".

Relazione tecnica annuale e finale.

Al termine del primo anno di attività e al termine del progetto dovrà essere prodotta dal soggetto Capofila una Relazione tecnica nella quale risultino esplicitate in dettaglio le attività effettuate, i risultati tecnico-scientifici, intesi come superamento dei punti di controllo e dei relativi *deliverables*, i risultati conseguiti/da conseguire in termini di valore aggiunto e di impatto sul sistema regionale della ricerca (benefici tecnici ed economici, occupazione aggiuntiva, incremento del fatturato) e ogni altro aspetto rilevante del/i Progetto/i operativi.

CAPO IV - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI, RINUNCIA E REVOCA

Articolo 22 - Durata e modifiche progettuali

La durata minima dell'intervento è di 12 mesi, mentre la durata massima è di 24 mesi.

In caso di motivate esigenze, potrà essere concessa una sola proroga di durata non superiore a 6 mesi. L'intervento dovrà comunque concludersi entro il 31 dicembre 2015.

Saranno ammissibili solo modifiche progettuali richieste per iscritto dal soggetto capofila e accettate dalla Regione.

Articolo 23 - Rinuncia, penali e revoca

I beneficiari che intendono rinunciare all'attuazione dell'intervento ne dovranno dare immediata comunicazione alla struttura Ricerca, innovazione e qualità.

Nel caso in cui il beneficiario non rispetti i tempi previsti per la consegna della documentazione per la rendicontazione sarà applicata una penale nella misura dell'1% sull'importo del contributo per ogni settimana di ritardo.

Nel caso in cui la rendicontazione delle spese venga presentata dopo il 28 febbraio 2016, non si procederà all'erogazione del contributo.

Si procederà alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- il/i Progetto/i operativo/i non venga/no realizzato/i conformemente alla proposta approvata;
- vi sia il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente bando.

I contributi dovranno essere restituiti maggiorati dell'interesse calcolato secondo il tasso legale di riferimento vigente alla data della loro erogazione.

Articolo 24 - Avvio dell'intervento

L'intervento dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, che avverrà con lettera raccomandata, inviata dalla struttura Ricerca, innovazione e qualità. Qualora l'intervento proponga più progetti operativi è sufficiente che il primo venga avviato nei tempi di cui sopra.

L'avvio di ogni progetto operativo dovrà essere comunicato per iscritto dal soggetto capofila alla Struttura di cui sopra.

Articolo 25 - Informazione e pubblicità

Il beneficiario è informato che il proprio nominativo sarà inserito nell'elenco pubblico dei beneficiari del POR FESR Competitività regionale 2007/2013.

Il beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalla sezione 1 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 ed in particolare ad informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi comunitari.

Il beneficiario del presente contributo, in quanto *testimonial* diretto del valore aggiunto delle politiche comunitarie, ha l'obbligo di inserire in qualsiasi documento riguardante l'operazione e diffuso presso il pubblico, indicazioni da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dal FESR.

Articolo 26 - Divieto di cumulo

Il contributo previsto non è, in alcun caso, cumulabile con altri finanziamenti pubblici, comunque denominati, (comunitari, nazionali o comunque concessi da enti e istituzioni pubbliche) relativamente agli stessi costi anche solo parzialmente ammissibili.

In particolare, il contributo non può essere cumulato con aiuti di Stato esentati dalla notifica alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti di importanza minore (*de minimis*) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresi aiuti concessi sotto forme di garanzie, abbuoni di interesse e/o capitale di rischio.

Il beneficiario si impegna a tal fine a non presentare richieste di finanziamento su altri strumenti pubblici relativamente alle spese ammissibili.

Articolo 27 - Vincolo di destinazione

Il beneficiario si impegna a rispettare il vincolo di destinazione previsto dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, ovvero ad assicurare che la partecipazione del FESR resti attribuita esclusivamente alle operazioni cofinanziate e che le stesse non subiscano, entro cinque anni dal completamento, modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito;
- che risultino da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

Al fine di permettere la verifica del rispetto della norma, tutte le attrezzature e le strumentazioni oggetto di contributo da parte del presente bando dovranno essere installate nell'Unità operativa situata sul territorio della regione Valle d'Aosta.

Articolo 28 - Altri obblighi a carico dei beneficiari

Il beneficiario del contributo si impegna, inoltre, a:

- acquisire i necessari provvedimenti autorizzativi per la realizzazione dell'operazione;
- mantenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative all'operazione oggetto di contributo;
- stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, fino al 31 dicembre 2020;
- dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o deliberazioni di liquidazione volontaria, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo;
- fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dalla Regione, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del POR FESR Competitività regionale 2007/2013.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura Ricerca, innovazione e qualità. Eventuali informazioni potranno essere chieste agli uffici dell'Assessorato attività produttive – Struttura ricerca, innovazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta (telefono 0165/274726).

Articolo 30 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 così come modificato dal Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 e dal Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010;

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1° settembre 2009;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella GUUE n. 214 del 9 agosto 2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2009, n. 196 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”.

PARTE TERZA
SVILUPPO RISORSE UMANE (FSE)
(codice bando FSE: 2013/01)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31 - Oggetto

Con questa linea di intervento si intendono proporre delle Borse di ricerca a giovani ricercatori che, operando all'interno delle Unità di ricerca oggetto del presente bando, completeranno il loro iter di specializzazione orientato ai profili di "tecnologo di ricerca", "ricercatore" e "ricercatore responsabile di unità operativa".

Articolo 32 - Obiettivi

L'intervento è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- favorire la crescita professionale dei ricercatori coinvolti all'interno delle Unità di ricerca operanti sul territorio;
- sviluppare nuove professionalità nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- creare prospettive occupazionali per giovani che hanno investito nel settore della ricerca con precedenti Progetti di specializzazione post laurea finanziati dal FSE;
- promuovere attività di rete tra imprese, organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico che svolgono attività di ricerca e sviluppare le necessarie competenze di rete.

CAPO II – BORSE DI RICERCA

Articolo 33 - Borse di ricerca

Le Borse di ricerca hanno finalità formative. Svolgendo attività di ricerca al fianco di ricercatori senior e di esperti della ricerca all'interno delle Unità, i giovani ricercatori potranno acquisire nuove conoscenze e competenze specialistiche di rilevanza scientifica e tecnica. Inoltre, relazionandosi con contesti scientifici a livello europeo e partecipando alla gestione dei progetti, avranno la possibilità di acquisire gradualmente anche capacità manageriali, professionali e imprenditoriali. Queste competenze, anche di tipo trasversale, caratterizzano il valore scientifico e manageriale delle tipologie delle Borse di ricerca proposte nel presente bando. Tali borse si pongono ad un livello superiore (*Advanced Grant*) rispetto alle borse di ricerca FSE fruite in precedenti percorsi di specializzazione realizzati in qualità di "giovani ricercatori" (*Starting Grant*), seguendo percorsi in sintonia con modelli di sviluppo di carriera già proposti a livello europeo.

Articolo 34 - Beneficiari

Possono accedere alla Borsa di ricerca giovani ricercatori, ricercatori, dottori di ricerca, laureati in possesso di laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento, inoccupati o disoccupati, residenti in Valle d'Aosta.

Articolo 35 - Tipologie di Borse di ricerca

A valere sul presente bando, possono essere richieste le seguenti tipologie di Borse di ricerca:

1. Borsa di ricerca per **Tecnologi di ricerca**

Destinatari: laureati in discipline tecnico/scientifiche (laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento) con adeguati curricula accademici e professionali.

Durata della borsa: fino ad un massimo di 24 mesi e comunque non superiore alla durata del progetto.

Rata di borsa: euro 1.400 mensili con un incremento del 20% per i periodi trascorsi all'estero, nel complesso non superiori al 10% della durata della borsa.

2. Borsa di ricerca per **Ricercatori**

Destinatari: giovani ricercatori che abbiano maturato un'esperienza di ricerca di almeno 12 mesi realizzata con borse di ricerca del FSE o esperienze equipollenti.

Durata della borsa: fino ad un massimo di 24 mesi e comunque non superiore alla durata del progetto.

Rata di borsa: euro 1.500 mensili con un incremento del 20% per i periodi trascorsi all'estero, nel complesso non superiori al 10% della durata della borsa.

3. Borsa di ricerca per **Ricercatori responsabili di unità operativa** (*Team leader*)

Destinatari: ricercatori con dottorato di ricerca ed esperienza di ricerca post-dottorato di almeno 12 mesi oppure con esperienze di ricerca per almeno quattro anni con adeguato numero di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali in rilevanti settori di ricerca.

Durata della borsa: fino ad un massimo di 24 mesi e comunque non superiore alla durata del progetto.

Rata di borsa: euro 1.600 mensili con un incremento del 20% per i periodi trascorsi all'estero, nel complesso non superiori al 10% della durata della borsa.

Le Borse di ricerca saranno erogate direttamente ai ricercatori in formazione. Gli importi indicati nelle tipologie di borsa sono da ritenersi al lordo degli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali diretti e indiretti eventualmente previsti dalla legge.

Per i primi 12 mesi la Borsa di ricerca sarà finanziata interamente dal FSE.

Nei restanti mesi la Borsa sarà finanziata come segue:

- a) interamente dal FSE nel caso in cui il soggetto ospitante sia un'amministrazione pubblica/ organismo di ricerca/ organismo di diritto pubblico e siano rispettate tutte le condizioni di cui all'art. 13 del presente bando in merito a quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione sugli aiuti indiretti accordati ad imprese attraverso organismi di ricerca/ amministrazioni pubbliche/ organismi di diritto pubblico;
- b) con una compartecipazione dell'impresa nel caso in cui il borsista operi in un'unità di ricerca ospitata da un'impresa. In tal caso quest'ultima dovrà contribuire all'erogazione della rata di borsa versando direttamente al borsista:
 - il 30% dell'importo mensile della borsa per i tecnologi di ricerca;
 - il 20% dell'importo mensile della borsa per i ricercatori,
 - il 40% dell'importo mensile della borsa per i ricercatori responsabili di unità operativa.

L'impresa ospitante dovrà indicare il suo contributo alla rata di borsa dei borsisti FSE all'interno dell'apposita modulistica.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo ad ogni bimestre di attività svolta. Dopo l'erogazione l'impresa provvederà ad inviare alla struttura Politiche della formazione e dell'occupazione la dichiarazione di avvenuta liquidazione al borsista dell'importo dovuto.

Articolo 36 - Gestione delle Borse di ricerca

Per l'attività scientifica dei progetti finanziati è richiesta la supervisione del Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca; questi assumerà il ruolo di "Responsabile scientifico" nel progetto di Alta specializzazione del borsista.

Il *team leader* dell'unità operativa in cui viene inserito il borsista svolgerà le funzioni di "Referente di struttura" e si occuperà di monitorare l'operatività del ricercatore beneficiario della borsa e di provvedere ai relativi adempimenti amministrativi e gestionali. Nel caso in cui il *team leader* sia un ricercatore finanziato con borsa di ricerca FSE, farà riferimento al responsabile scientifico dell'Unità di ricerca.

La Borsa di ricerca fa riferimento ad un monte ore mensile di 130 ore (ore produttive); il suo mancato raggiungimento corrisponde ad una sospensione in ore e ad una proporzionale riduzione della rata di borsa. I periodi di sospensione dovranno essere recuperati nei mesi successivi ma non oltre il termine del progetto.

Nelle "ore produttive" potranno essere comprese le seguenti attività:

- attività di ricerca,
- attività di formazione,
- comunicazione scientifica.

Il valore della Borsa sarà determinato in relazione a:

1. tipologia della Borsa di ricerca,
2. luogo di svolgimento (se in Italia o all'estero),
3. durata (numero di mesi).

La Borsa di ricerca, essendo finalizzata alla formazione dell'assegnatario, non costituisce un rapporto di lavoro.

La gestione della Borsa sarà regolata da una convenzione sottoscritta dalla struttura Politiche della formazione e dell'occupazione, dall'assegnatario e dal legale rappresentante del soggetto ospitante il borsista. Il soggetto ospitante sarà il capofila del raggruppamento che realizza il progetto. Nella convenzione saranno esplicitate: l'entità del finanziamento, i termini, le procedure di gestione, gli obblighi delle parti e i casi di possibile revoca del finanziamento. L'erogazione decorrerà dal giorno successivo alla sottoscrizione della convenzione e si protrarrà per tutta la durata della convenzione. Le attività svolte in data anteriore alla sottoscrizione della convenzione non daranno diritto al finanziamento.

L'attività finanziata dovrà avere adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile a terzi (RCT); le spese assicurative sono a carico del soggetto ospitante. Nella convenzione saranno riportati gli estremi delle polizze assicurative.

La Borsa di ricerca non è cumulabile con ulteriori finanziamenti pubblici e privati concessi per le stesse attività; è inoltre incompatibile con eventuali borse di studio, universitarie e non, fruite parallelamente per corsi di dottorato di ricerca.

Articolo 37 - Obblighi dell'assegnatario della borsa e del soggetto ospitante

Con la sottoscrizione della convenzione l'assegnatario si obbliga al rispetto di quanto segue:

- svolgere l'attività scientifica nel rispetto dell'intervento finanziato; eventuali variazioni al medesimo dovranno essere approvate dalla Regione;
- registrare attività, sedi e orari di svolgimento su modulistica predisposta;
- presentare ogni semestre una dichiarazione sullo stato di avanzamento del progetto, alla fine del primo anno di attività un Report scientifico intermedio e, a conclusione del progetto, il Report di ricerca finale;
- rispettare le modalità operative concordate con il Responsabile scientifico e con il Referente di

struttura;

- mantenere in buono stato di funzionalità la strumentazione messa a disposizione per la realizzazione del progetto e provvedere ad eventuali risarcimenti in casi di anomalie e malfunzionamenti derivanti dalla propria attività;
- partecipare ad iniziative formative e ad eventi per la promozione della ricerca eventualmente proposti dalla Regione.

Il borsista è tenuto ad osservare il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, documenti o oggetti di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'Unità di ricerca in cui opera.

Il soggetto ospitante si impegna a:

- ospitare l'assegnatario presso l'Unità di ricerca con modalità operative concordate garantendo la fruizione di attrezzature, strumentazioni ed informazioni tecniche funzionali alla realizzazione del progetto;
- monitorare il regolare svolgimento dell'attività provvedendo agli adempimenti formali relativi alla gestione della borsa;
- consentire eventuali controlli dell'attività dell'assegnatario presso la sede di attività;
- rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 38 - Accesso alle Borse di ricerca

Le risorse umane coinvolte nell'Unità, compresi i soggetti impegnati in attività di ricerca a fini formativi, dovranno essere indicate nella modulistica di cui alla Parte seconda del presente bando e, coerentemente, nel Piano di formazione dell'Unità di ricerca.

In fase di elaborazione della proposta di Unità di ricerca il Responsabile scientifico dell'Unità individuerà la disponibilità di posizioni per ricercatori che intendano specializzarsi all'interno dell'Unità. Tali posizioni dovranno essere pubblicizzate al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta e garantire equa accessibilità di potenziali interessati.

Il Responsabile scientifico dell'Unità accerterà la compatibilità tra le attività scientifiche da svolgere e le competenze dei candidati.

Le domande di finanziamento di Borsa di ricerca dovranno comprendere i seguenti documenti, redatti su appositi formulari, tutti sottoscritti dal candidato e dal Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca:

1. progetto di Alta specializzazione:

deve essere sviluppato sulla base dei bisogni di specializzazione del candidato in relazione a: le attività di ricerca che saranno svolte nel progetto, il funzionamento e lo sviluppo dell'Unità di ricerca in cui opererà, le prospettive di carriera come ricercatore/tecnologo. Gli obiettivi del progetto dovranno essere definiti, motivati e sostanziati in termini di competenze da sviluppare, azioni, tempi e risorse da impiegare, mettendo in rilievo il valore formativo e specialistico dell'attività prevista;

2. progetto di attività:

riprende in sintesi il Progetto di ricerca dell'Unità, definisce la posizione che il candidato assumerà al suo interno e descrive l'attività di ricerca. Il progetto deve essere sviluppato in termini di:

- stato dell'arte della ricerca in relazione agli obiettivi di progetto e livello di innovatività;
- obiettivi scientifici/tecnologici, metodologia e piano di ricerca;
- strumenti e tecnologie di supporto, sviluppi sperimentali;
- risultati attesi;

3. piano finanziario.

Articolo 39 - Erogazione delle Borse di ricerca

L'erogazione delle Borse avverrà con rate bimestrali e sarà subordinata alla presentazione della richiesta di erogazione della rata con allegato il registro delle attività svolte nel periodo di riferimento e, per ogni semestre, la dichiarazione sullo stato di avanzamento del progetto, entrambi sottoscritti dal ricercatore richiedente e dal Referente di struttura.

Dopo il primo anno di attività, l'assegnatario della borsa dovrà presentare un Report di ricerca, intermedio, sottoscritto dall'assegnatario, dal referente di struttura e dal Responsabile scientifico dell'Unità.

Relativamente all'ultima tranche, l'erogazione del saldo della Borsa sarà vincolata alla presentazione del Report di ricerca finale, sottoscritto dall'assegnatario, dal referente di struttura e dal Responsabile scientifico dell'Unità.

L'erogazione delle rate sarà conseguente all'effettiva realizzazione dell'attività finanziata, monitorata dalla struttura Politiche della formazione e dell'occupazione anche attraverso visite ispettive.

Nel caso di interruzione dell'attività, indipendentemente dalle cause, l'assegnatario dovrà darne comunicazione entro 10 giorni alla struttura Politiche della formazione e dell'occupazione; ciò comporterà la cessazione del diritto alla borsa per la quota parte non ancora maturata.

In caso di interruzione del progetto operativo all'interno dell'Unità sarà sospesa anche l'attività scientifica dell'assegnatario con interruzione dell'erogazione della borsa.

CAPO III – PROCEDURE

Articolo 40 - Presentazione delle domande

La domanda di finanziamento della Borsa di ricerca dovrà essere redatta sull'apposito modulo e presentata in bollo, firmata e completa della documentazione richiesta, al Front office del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione – Loc. Grand Chemin, 34 - 11020 Saint-Christophe (AO) – orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

Eventuali informazioni potranno essere richieste inviando una e-mail a: ricercafse@regione.vda.it.

La domanda di finanziamento della borsa dovrà essere presentata prima della consegna del progetto dell'Unità al quale deve essere allegata copia della ricevuta.

Alla domanda di finanziamento dovranno essere allegati:

- copia fotostatica firmata e datata del documento di riconoscimento del firmatario della domanda;
- curriculum vitae, in formato europeo, sottoscritto e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- progetto di Alta specializzazione;
- progetto di attività;
- piano finanziario.

Il candidato sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi della normativa vigente in materia.

La struttura Politiche della formazione e dell'occupazione si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti presentati.

Articolo 41 - Ammissibilità e valutazione

La valutazione delle domande di finanziamento delle Borse di ricerca sarà effettuata in sede congiunta con la valutazione del/i progetto/i operativi finanziati dal FESR.

Le domande saranno istruite in ordine all'ammissibilità a cura della struttura Politiche della formazione e dell'occupazione successivamente inoltrate alla valutazione tecnica da parte della Commissione di cui all'art. 15 del presente bando.

Ammissibilità alla valutazione.

Le domande sono ritenute ammissibili se:

- presentate da soggetto avente i requisiti richiesti;
- presentate per una tipologia di borsa ammissibile e in un'area tematica prevista dal presente bando;
- complete della documentazione richiesta.

In analogia con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, potrà essere richiesto di completare o di fornire chiarimenti documentali in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Valutazione.

La valutazione si baserà sui seguenti criteri:

1. profilo del candidato;
2. qualità e valore formativo del progetto di Alta specializzazione;
3. qualità scientifica, sostenibilità tecnico-scientifica, coerenza del progetto di attività con il progetto dell'Unità di ricerca.

Nella valutazione la Commissione potrà assegnare fino a 100 punti così ripartiti:

- fino a 20 punti per il profilo del candidato;
- fino a 40 punti per il progetto di Alta specializzazione;
- fino a 40 punti per il progetto di attività.

Per la valutazione del profilo del candidato saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- voto di laurea/ titoli, conseguiti in Italia o all'estero, formazione post-laurea (master, corsi di specializzazione e/o di perfezionamento, ...);
- esperienza di ricerca/professionale;
- produzione scientifica.

Saranno valutati idonei e ammissibili a finanziamento i progetti che raggiungeranno almeno punti 70/100.

La Commissione redigerà la graduatoria delle Borse di ricerca, in base alla quale sarà finanziata, nei limiti della dotazione finanziaria del presente bando, prioritariamente una borsa per ciascun progetto di Unità di ricerca, secondo la graduatoria dei progetti di Unità di ricerca approvati.

L'esito della valutazione sarà reso noto ai candidati mediante invio di raccomandata A.R.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura Politiche della formazione e dell'occupazione.

Articolo 43 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, in data 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Quadro Strategico Nazionale per la Politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- Programma Operativo Regionale FSE "Occupazione 2007/2013" della Regione Valle d'Aosta adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5530 del 9 novembre 2007
- Documento Unitario di Programmazione (DUP) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1489/2008;
- Direttive regionali per la gestione di interventi formativi oggetto di cofinanziamento del FSE approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 1643 del 24 maggio 2004 e successivamente modificate con DGR n. 2531/2004 e n. 1194/2006.

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI COMUNI DEL BANDO

Articolo 44 - Controlli

La Regione, per il tramite della struttura Ricerca, innovazione e qualità e della struttura Politiche della formazione e dell'occupazione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti potrà svolgere tutti i controlli necessari e si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi ispettivi.

Il beneficiario è altresì informato che potranno essere effettuati controlli anche da parte di altre strutture regionali, statali e dell'Unione europea.

Il beneficiario dovrà fornire agli organismi di controllo tutte le informazioni relative all'attuazione dell'operazione e all'utilizzo dei contributi erogati e permettere l'accesso ai luoghi di conservazione dei documenti correlati.

Articolo 45 - Tutela dei dati personali

Ai fini della partecipazione al presente bando i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i loro dati sono raccolti per la concessione e l'erogazione del contributo richiesto, che il loro conferimento è obbligatorio, che gli stessi rimarranno depositati presso la struttura che cura l'istruzione della pratica, e che potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.

I partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del decreto legislativo n. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'art. 18 del decreto, e del fatto che la Regione, i suoi incaricati e/o consulenti e i membri della Commissione di valutazione, potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei partecipanti che riterranno pertinenti al progetto e potranno esigere che tali dati siano loro forniti.

I partecipanti sono a conoscenza del fatto che non potrà essere da loro sollevata alcuna eccezione alla presentazione di documenti relativi alla rendicontazione del progetto sollevando problematiche relative alla riservatezza dei dati propri o di terzi.

PIATTAFORME TECNOLOGICHE

PT1: Tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza del territorio

- 1.1 Reti e sistemi di sensori o biosensori, con applicazioni nei seguenti campi:
 - 1.1.1 Monitoraggio del rischio antropico:
 - 1.1.1.1 Incidenti rilevanti nelle attività produttive
 - 1.1.1.2 Monitoraggio e controllo delle infrastrutture stradali
 - 1.1.1.3 Gestione del traffico e della mobilità
 - 1.1.1.4 Protezioni intelligenti
 - 1.1.1.5 Telematica dei trasporti
 - 1.1.1.6 Sistemi di segnaletica
 - 1.1.1.7 Materiali riflettenti
 - 1.1.1.8 Rilevamento segnali telefoni mobili
 - 1.1.1.9 Gestione dei tunnel
 - 1.1.1.10 Gestione delle flotte
 - 1.1.1.11 Gestione dei rifiuti e dell'inquinamento (atmosferico e del suolo)
 - 1.1.1.12 Controllo delle emissioni industriali
 - 1.1.1.13 Controllo di macchine ad alta efficienza
 - 1.1.1.14 Controllo dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
 - 1.1.2 Monitoraggio (del rischio) ambientale (arco alpino)
 - 1.1.2.1 Monitoraggio idro-geologico
 - 1.1.2.2 Monitoraggio della qualità delle falde acquifere e dei fiumi
 - 1.1.2.3 Monitoraggio della qualità dell'aria
 - 1.1.2.4 Monitoraggio climatico (effetti ambientali delle dinamiche climatiche)
 - 1.1.2.5 Monitoraggio di incendi boschivi
 - 1.1.2.6 Monitoraggio del rumore ambientale
 - 1.1.2.7 Monitoraggio della radioattività ambientale
 - 1.1.2.8 Applicazioni per la gestione delle squadre di intervento
 - 1.1.3 Monitoraggio della catena agro-alimentare
 - 1.1.3.1 Sistemi per il monitoraggio delle coltivazioni autoctone
 - 1.1.3.2 Monitoraggio dei livelli di tossicità dei prodotti agro-alimentari
 - 1.1.3.3 Tracciabilità dei prodotti agro-alimentari nella catena di trasformazione
 - 1.1.4 Medica
 - 1.1.4.1 Telecontrollo e monitoraggio dei parametri ambientali e fisiologici degli utenti
 - 1.1.4.2 Teleassistenza di persone
 - 1.1.4.3 Rilevazione e segnalazione di situazioni di pericolo (turismo alpino)
 - 1.1.4.4 Rilevazione della localizzazione fisica delle persone (turismo alpino)
- 1.2 Tecnologie per la raccolta automatizzata di dati e informazioni (tecnologie satellitari, reti wireless, tecnologie trasmissive su laser) e per il trattamento di dati telerilevati (tecniche ICT – software/hardware – per condivisione e interoperabilità dei dati provenienti da fonti eterogenee, sicurezza delle reti, protocolli di comunicazione)
- 1.3 Tecniche diagnostiche per il controllo di infrastrutture e di reti di sensori
- 1.4 Reti di comunicazione wireless per le comunicazioni sicure
- 1.5 Sistemi di early-warnings

PT2: Energie rinnovabili e risparmio energetico

- 2.1 Applicazioni e sistemi per la generazione distribuita, la cogenerazione/trigenerazione di energia, specialmente nel campo delle biomasse e del mini e micro-idro per la gestione sostenibile delle risorse naturali
- 2.2 Tecnologie per la distribuzione di energia

- 2.3 Tecnologie per l'accumulo di energia
- 2.4 Bio-processi di pre-trattamento delle biomasse
- 2.5 Bio-processi per la produzione di energia (produzione di biocarburanti)
- 2.6 Applicazioni per la produzione di biofuel per l'alimentazione di autoveicoli pubblici
- 2.7 Applicazioni per l'edilizia sostenibile, la costruzione di edifici a basso consumo energetico e la ristrutturazione di edifici con tecniche volte al risparmio e all'efficienza energetica
- 2.8 Bio-edilizia e architettura bio-climatica
- 2.9 Automazione di edifici
- 2.10 Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la riduzione dell'intensità energetica delle attività produttive
- 2.11 Servizi di energy management
- 2.12 Servizi intelligenti di installazione e configurazione impianti
- 2.13 Tecnologie per l'auto-configurazione degli impianti.

PT3: Tecnologie per la salvaguardia ambientale e il ripristino di ecosistemi

- 3.1 Bio-rimedi per la tutela ambientale (dell'aria, degli animali e delle acque)
- 3.2 Bio-rimedi per la tutela del suolo e per l'impovertimento dei terreni
- 3.3 Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive
- 3.4 Riqualficazione e riconversione di siti industriali contaminati e di aree urbane inquinate
- 3.5 Bio-trattamento dei reflui industriali e riuso delle acque di processo e di scarto industriali
- 3.6 Trattamento dei rifiuti urbani
- 3.7 Trattamento dei reflui animali
- 3.8 Applicazioni per il controllo e la tutela delle aree naturalistiche
- 3.9 Difesa della biodiversità al fine di garantire uno sfruttamento equilibrato dei beni dell'ecosistema per l'ecoturismo

PT4: Elettronica – Microelettronica – Microrobotica – Meccatronica

- 4.1 Sistemi elettronici per il risparmio energetico
- 4.2 Soluzioni meccatroniche per l'automazione industriale (macchinari utensili, robot per movimentazione interna, impianti per trasporto e sollevamento)
- 4.3 Soluzioni meccatroniche per applicazioni mobili (automotive, industrial equipment)
- 4.4 Controllo e diagnosi dei sistemi meccatroniche
- 4.5 Controllo dei sistemi di interazione uomo-macchina
- 4.6 Micro assemblaggio

ALLEGATO B)
ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 464 IN DATA 22 MARZO 2013

POR COMPETITIVITA' REGIONALE 2007/2013

Scheda intervento

<i>Identificazione azione</i>	
<i>Id. Azione</i>	<i>I c</i>
<i>Nome azione</i>	Bando per la creazione e sviluppo di unità di ricerca
<i>Asse di riferimento</i>	Asse I - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialità
<i>Attività di riferimento</i>	Attività c) - Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed a processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e tra il sistema produttivo e quello della ricerca

<p><i>Descrizione delle principali problematiche da affrontare</i></p>	<p>Il territorio regionale presenta bassi livelli di ricerca ed innovazione. Tale situazione si ripercuote inevitabilmente in una bassa crescita della produttività. Per lo sviluppo e la sopravvivenza delle imprese locali si rende necessario rafforzare le connessioni tra il mondo della ricerca e il mondo imprenditoriale attraverso la creazione di strutture che favoriscano e sostengano i processi innovativi delle imprese.</p> <p>L'azione intende dare una risposta a due criticità presenti nel territorio regionale nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica. In primo luogo in Valle d'Aosta sono presenti pochissime strutture all'interno delle quali è possibile effettuare complesse attività di ricerca.</p> <p>In secondo luogo è proprio questa debolezza che costringe un discreto numero di giovani valdostani ad effettuare attività di ricerca in altre regioni europee, creando altresì una scarsa attrattività del territorio. Il progetto si pone quindi l'obiettivo di due interventi differenziati, ma convergenti, consistenti nel finanziamento di Unità di ricerca, mediante le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, e nell'erogazione di Borse a ricercatori valdostani, mediante le risorse del Fondo sociale europeo.</p>
<p><i>Connotati degli interventi previsti</i></p>	<p>In attuazione del bando sono concessi finanziamenti per la realizzazione di interventi volti al potenziamento della capacità del sistema regionale di ricerca, sia da parte di soggetti istituzionali (organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche organismi di diritto pubblico) che da parte delle imprese, mediante la costituzione di reti di laboratori che contribuiscano significativamente allo sviluppo del territorio e all'incremento del valore aggiunto regionale.</p> <p>L'azione intende qualificare in senso innovativo l'offerta regionale di ricerca mediante lo sviluppo di programmi di ricerca applicata di interesse regionale, la nascita di nuovi progetti di ricerca, la realizzazione di nuovi laboratori di ricerca nonché il rafforzamento di quelli esistenti, la valorizzazione e l'alta specializzazione di giovani ricercatori e ricercatori esperti della regione, la creazione di reti fra amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico che svolgono attività di ricerca, organismi di ricerca ed imprese.</p> <p>La creazione di Unità di ricerca nella regione costituisce un'importante opportunità per la formazione dei ricercatori valdostani, per offrire loro una prospettiva occupazionale e limitare il fenomeno della "fuga dei talenti" e la conseguente perdita di valore intellettuale oggi tanto utile per lo sviluppo della nostra regione. Trattandosi di Unità di ricerca individuate con criteri di interesse regionale, la loro presenza sul territorio, attraverso le relazioni scientifiche che inevitabilmente promuoveranno a livello locale, potrà sensibilizzare e orientare molti dei giovani ricercatori valdostani a realizzare ulteriori esperienze scientifiche in maniera strutturata e in aree tematiche vocazionali della regione.</p> <p>Esse potranno, infine, sostenere le capacità di ricerca delle imprese creando delle sinergie tra loro e con il mondo accademico per dare vita ad una rete di soggetti operanti nell'ambito della creazione di conoscenza e nell'ambito dell'applicazione delle conoscenze alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi.</p> <p>Per quanto riguarda le modalità previste per l'attivazione dell'intervento si individuano le seguenti fasi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - avviso pubblico per l'acquisizione di proposte di idee progettuali relative alla creazione di Unità di ricerca; - valutazione delle proposte pervenute e definizione delle graduatorie; - approvazione e finanziamento del progetto. <p>Per la valutazione dei progetti, considerata la complessità dei contenuti, è possibile il ricorso ad esperti esterni all'amministrazione che faranno parte della Commissione.</p>
<i>Complementarietà e sinergie</i>	<p>L'intervento è coerente con i seguenti strumenti di programmazione regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano regionale per la ricerca e lo sviluppo - Piano strategico regionale di posizionamento e sviluppo del territorio; - Documento unitario di programmazione per la politica regionale di sviluppo 2007/2013; - legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane"; - legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (e s.m.i.) "Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo".

<i>Obiettivi e indicatori</i>	
<i>Obiettivo specifico dell'Asse I</i>	Promuovere la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale
<i>Obiettivi operativi dell'Asse I</i>	Implementare i centri di competenza industriale e tecnologica ed i network per la creazione di conoscenza ed il trasferimento tecnologico
<i>Obiettivi dell'azione</i>	Attivazione di collaborazioni fra imprese e organismi di ricerca oppure un'amministrazione pubblica oppure un organismo di diritto pubblico finalizzate alla creazione di Unità di ricerca
<i>Indicatori di realizzazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> - N. di progetti ammessi a finanziamento: <p style="padding-left: 40px;">Valore atteso a fine programma: 3</p>
<i>Indicatori di risultato</i>	<p>N. di progetti di cooperazione imprese – istituti di ricerca (C.I.5)</p> <p style="padding-left: 40px;">Valore atteso a fine programma: 3</p>

<i>Procedure per l'attuazione</i>	
<i>Struttura organizzativa responsabile del controllo di primo livello</i>	Assessorato attività produttive Dipartimento industria, artigianato ed energia Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
<i>Struttura organizzativa responsabile della selezione delle operazioni</i>	Assessorato attività produttive Dipartimento industria, artigianato ed energia Struttura ricerca, innovazione e qualità Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
<i>Beneficiari</i>	Le imprese, gli organismi di ricerca, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico aventi almeno un'unità locale sul territorio della Regione e che parteciperanno al bando

	<p>congiuntamente.</p> <p>Per le attività di valutazione tecnico-scientifica dei progetti: Assessorato attività produttive Dipartimento industria, artigianato ed energia Struttura ricerca, innovazione e qualità Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta</p>
<i>Criteria di selezione delle operazioni</i>	I criteri di selezione sono definiti dall'art. 17 del bando conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza

<i>Procedura di selezione e rispetto delle politiche di concorrenza</i>		
<i>Tipologia di procedura</i>		
<i>Procedura automatica</i>		
<i>Procedura valutativa a sportello</i>		
<i>Procedura valutativa a graduatoria</i>	X	I contributi alle imprese verranno erogati nel rispetto del regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008), in particolare degli artt. 31 (Aiuti a progetti di ricerca) e 32 (Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica)

<i>Selezione dell'organismo intermedio</i>	
<i>Note:</i>	Non previsto

<i>Predisposizione del bando</i>			
Il testo del bando è approvato contestualmente alla presente scheda			
<i>Gestione del bando</i>			
<i>Pubblicazione</i>	<i>Richiesta</i>		<i>Soggetti competenti:</i>
	<i>Inizio fase</i>	03/2013	Assessorato attività produttive Struttura ricerca, innovazione e qualità
	<i>Fine fase</i>	06/2013	Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta

<i>Scadenza unica</i>			
<i>Ricezione richieste</i>	<i>Richiesta</i>		<i>Soggetti competenti:</i>
	<i>Inizio fase</i>	03/2013	Assessorato attività produttive Struttura ricerca, innovazione e qualità
	<i>Fine fase</i>	06/2013	Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta

<i>Valutazione</i>	<i>Richiesta</i>		<i>Soggetti competenti:</i>
	<i>Inizio fase</i>	06/2013	

	<i>Fine fase</i>	07/2013	Commissione di cui all'art. 15 del bando
<i>Adozione dell'atto di approvazione</i>	<i>Richiesta</i>		<i>Soggetti competenti:</i>
	<i>Inizio fase</i>	08/2013	Assessorato attività produttive Struttura ricerca, innovazione e qualità
	<i>Fine fase</i>	08/2013	Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta

<i>Erogazione del contributo</i>	<i>Richiesta</i>		<i>Soggetti competenti:</i>
	<i>Inizio fase</i>		Assessorato attività produttive Struttura ricerca, innovazione e qualità
	<i>Fine fase</i>		Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta
<i>Note:</i>			

<i>Eventuali altri adempimenti</i>			
<i>Fase</i>	<i>Data inizio</i>	<i>Data fine</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Note:</i>			

<i>Cronogramma e indicatori finanziari</i>			
<i>Avanzamento finanziario (€)</i>			
<i>Anno</i>	<i>Impegni</i>	<i>Spesa</i>	<i>Note</i>
2007			Trattandosi di un bando l'avanzamento dipenderà dal numero di progetti presentati dalle imprese e dalla loro durata.
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013	556.669,61		
2014			
2015			
<i>Totale</i>	556.669,61		

Aosta, li

Il Dirigente della Struttura
programmi per lo sviluppo regionale
e politica per le aree montane

(Marco RICCARDI)

Il Dirigente della Struttura
ricerca, innovazione e qualità

(Fabrizio CLERMONT)